

La circolare di lavoro e previdenza n. 13/2024

Il contrasto alle violazioni contributive nel D.L. 19/2024

Manuela Baltolu – consulente del lavoro

L'articolo 30, D.L. 19/2024, è dedicato alla revisione delle sanzioni in materia di omissione ed evasione contributiva, nonché all'introduzione di una particolare procedura di comunicazione con il contribuente e di accertamento del debito, che entreranno in vigore il 1° settembre 2024.

Le modifiche e le integrazioni all'articolo 116, comma 8, L. 388/2000 (revisione delle sanzioni per omissioni ed evasioni contributive)

I primi 4 commi dell'articolo 30, D.L. 19/2024, intervengono modificando e integrando il sistema sanzionatorio contributivo di cui all'articolo 116, comma 8, L. 388/2000, prevedendo regimi diversi in base all'illecito commesso e alle tempistiche di sanatoria dello stesso, e differenziando ulteriormente in caso di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente.

È opportuno ricordare che per omissione contributiva si intende il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, mentre l'evasione contributiva si verifica allorquando vi siano

“registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo”¹.

Nel primo caso (omissione), vi è quindi il mero tardivo od omesso pagamento dei contributi a fronte di denunce e registrazioni obbligatorie regolarmente presentate; nel secondo caso (evasione), vi è il comportamento omissivo doloso di mancata o non veritiera trasmissione di denunce e registrazioni, a scopo elusivo.



Per i casi di omissione², la sanzione prevista per il mancato pagamento di premi e contributi sarà pari, in ragione d'anno:

¹ Lettera b), comma 8, articolo 116, L. 388/2000.

² testo novellato lettera a), comma 8, articolo 116, L. 388/2000.